

**Consiglio del 27 giugno 2023**

**Punto 6 all' ODG**

**Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di Lavoro**

**ALLEGATO 6.1**

**Segnalazioni di vigilanza - Nuova voce 52549**

**Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela**



# Segnalazioni di vigilanza - Nuova voce 52549

Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Organo associativo	Stato del documento	Data
GdI PUMA	Approvato	08/06/2023
Commissione Segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi	Approvato	16/06/2023

## Segnalazioni di vigilanza- Nuova voce 52549

### Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Il 22 novembre 2022 la Banca d'Italia ha pubblicato i seguenti aggiornamenti:

- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 22° aggiornamento del 2 novembre 2022, e
- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" - 16° aggiornamento del 2 novembre 2022.

Con tali aggiornamenti, sono state introdotte, fra le altre richieste segnaletiche, specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento (contenute nelle sottosezioni II.16 "Altre informazioni – Relazioni con la clientela" nella Circolare 217 e II.7, "Altri dati statistici – Relazioni con la clientela" nella Circolare 272).

il termine di inoltro per la prima segnalazione delle voci relative a tali sottosezioni è fissato al 25 settembre 2023.

Fra le nuove informazioni richieste, è stata introdotta la voce:

52549

#### MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

*La voce ha periodicità semestrale.*

*La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e **prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto.** È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra.*

La descrizione della voce richiama il contenuto della delibera o di altro documento aziendale (la modifica unilaterale "massiva" viene comunque portata in delibera al CdA, ovvero ad altro organo eventualmente facoltizzato). Si tratta comunque di una stima previsionale (non è richiesto il calcolo a consuntivo dell'effettivo impatto della manovra).

Tale impostazione appare confermata dal resoconto della consultazione fornito dalla Banca d'Italia in merito all'introduzione di tale voce, nel quale (pag. 15) è chiarito che "i valori che i soggetti segnalanti imputeranno in NUMERO e IMPORTO saranno i valori previsionali presenti sui documenti di approvazione aziendale e non valori applicati dalla data efficacia" e "Si conferma che la rilevazione fa riferimento a quanto contenuto nella delibera di approvazione della manovra."

Il valore da inserire è quello che emerge dalla delibera, nella quale vi è tipicamente una stima dell'impatto economico della stessa che rappresenta l'ammontare da segnalare in questa voce.



# ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

## **Allegati**

Estratto Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – Voce 52549

Estratto Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Voce 52549

Resoconto della consultazione 16° aggiornamento Circolare 262

BOLLA